

COPIA



COMUNE DI MAMMOLA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

C.F. 00221370802

Tel. 0964.414025 – Fax 0964.414003

URL: www.comune.mammola.rc.it

Determina n° : 15

ANNO 2019

Registro Generale

Data : 16/01/2019

N° 22

Area n.1 - Amministrativo e Servizi demografici

Resp. Ali Gianfranco

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Oggetto: Liquidazione diritti di rogito - periodo (01.01.2016 al 30.08.2018) Art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, come convertito in legge 11/08/2014, n. 114.
--

IL RESPONSABILE

VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267;

VISTA la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

VISTO il D.P.R. 30 Marzo 2001 n° 165;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento contabile;

VISTA la delibera del C.C. n° 11 del 06/04/2018 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario dell'esercizio 2018– 2020;

VISTA la delibera di G.C. n. 32 del 25/05/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2018;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Legge di stabilità 2019);

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 4438 del 13/07/2018, con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area amministrativa e servizi demografici;

VISTO l'art. 163, comma 3 del D.Lgs 267/2000, e il principio contabile all. 4/2 al D.Lgs 118/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Premesso che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *"alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale,

oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Dato atto che , alla luce della suesposta controversa situazione giuridica, la Corte dei Conti – sezione Autonomie interviene con deliberazione n. 18/2018QMIG pubblicata il 30 luglio ponendo fine alle incertezze interpretative cui aveva dato luogo con la precedente deliberazione n. 15/2015 QMIG , sopra esposta, e sulla base delle argomentazioni esposte nella citata deliberazione n. 18/2018 afferma il seguente principio di diritto:” in riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21 /SEZAUT/QMIG, alla luce delle previsioni di cui all’art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 , n. 114 , i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B , qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”. Pertanto, la deliberazione della Corte dei Conti n. 18/2018 sezione autonomie pone fine ai dubbi interpretativi relativi all’ambito di applicazione dell’art. 10 comma 2 bis del d.l. n. 90/2014;

Vista la nota del Segretario Comunale prot. n. 5701 del 12/09/2018 con la quale chiede la liquidazione dei diritti di segreteria per i contratti rogati in forma pubblica amministrativa negli anni 2015 (periodo 01.06.2015 al 31.12.2015) – 2016- 2017- 2018 (dal 01.01.2018 al 30.08.2018), ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 10 del Decreto-Legge 24/06/2014, convertito in legge 11/08/2014, n. 114 per il periodo indicato allegando alla nota prospetto analitico dei contratti rogati per un totale di €uro5.929,75, di seguito riportati:

Contratti rogati nel 2016

- € 1.075,71 – Contratto n. 1 del 24/02/2016 – Messa in sicurezza edifici Palestra scuola media – Impresa F.Ili Iervasi;
- € 239,92 – contratto n. 2 del 23/03/2016 – Servizio di Tesoreria comunale 2016-2018 – Istituto bancario M.P.S.;

Contratti rogati nel 2017

- € 471,57 – Contratto n. 1 del 07/07/2017 – Lavori di ripristino Eremo San Nicodemo – Impresa Geotech;
- € 1.921,60 – Contratto n. 2 del 21/07/2017 – Lavori Recupero Palazzo ex Barillaro” – Impresa MA-Appalti;

Contratti rogati nel 2018

- € 154,87 – Contratto n. 1 del 09/03/2018 – Lavori impianti di depurazione –Impresa Minieri-King;
- € 2.066,08 – Contratto n. 2 del 21/03/2018 – Lavori di Recuoero del Palazzo Florimo” – Impresa Dughera Anna Maria S.a.s

Ritenuto per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Mammola nel periodo dal 01/01/2016 al 30/08/2018 al Segretario comunale dott.ssa Caterina Giroladini nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all’erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

Rilevato che nel Comune di Mammola, ove la dott.ssa Caterina Giroladini presta servizio, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata, e verificato altresì che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Mammola, sommato a quelli riscossi dagli

altri comuni convenzionati, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

Viste, pertanto, le attestazioni dei responsabili della liquidazione dei diritti di rogito dei comuni in convenzione:

- Comune di Roccella Ionica - attestazione diritti di rogito liquidati al segretario generale dott.ssa Caterina Giroidini, acquisita al prot. col n. 244/2019;
- Comune di Benestare – attestazione diritti di rogito liquidati al segretario com.le dott.ssa Catarina Giroidini, acquisita al prot. col n. 245/2019;

Dato atto che nel periodo che qui rileva, dal 01/01/2016 al 30/08/2018, sono stati incassati, dal Comune di Mammola, € 5.929,75 per diritti di rogito;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Evidenziata, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

DETERMINA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di prendere atto della nota del Segretario Comunale dott.ssa Giroidini Caterina prot. n. 5701 del 12/09/2018 con la quale chiede la liquidazione dei diritti di segreteria per i contratti rogati in forma pubblica amministrativa nel periodo dal 01/01/2016 al 30/08/2018, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 10 del Decreto-Legge 24/06/2014, convertito in legge 11/08/2014, n. 114 per il periodo indicato allegando alla nota prospetto analitico dei contratti rogati per un totale di €uro 5.929,75.
- 3) di prendere atto che i diritti possono essere liquidati in toto al Segretario comunale dott. ssa Caterina Giroidiniperché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;
- 4) di procedere alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito al Segretario dott.ssa Caterina Giroidini per l'importo di € 5.929,75, decurtando dall'importo gli oneri previdenziali, riscossi nel periodo dal 01/01/2016 al 30/08/2018;
- 5) di precisare che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, qui in rilievo-, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale;
- 6) di prendere atto che l'IRAP, avendo natura tributaria non po' che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;
- 7) di liquidare alla dott.ssa Caterina Giroidinila somma di € 5.929,75, decurtando dall'importo gli oneri previdenziali, quali diritti di rogito per contratti stipulati dal 01/01/2016 al 30/08/2018 con imputazione alla:

Mis. 01 – Prog. 02 – Tit. 1 – Mac. 01- Cap 571 – Bilancio 2018;

9) di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- è comunicata alla Giunta;
- è inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria

10) di pubblicare il presente Atto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e sul sito internet del Comune di Mammola all'apposita sezione dedicata all'Amministrazione trasparente così come disposto dalla specifica normativa vigente in materia.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 16/01/2019

Il Responsabile del Servizio
Fto Ali Gianfranco

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;

NON NECESSITA DI PARERE NON AVENDO RIFLESSI SUL BILANCIO

Data 16/01/2019

Il Responsabile del servizio finanziario
Fto **Dott.ssa Anna Maria COMMISSO**

Letta, approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Fto


IL RESPONSABILE DELL'AREA
Fto Ali Gianfranco

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	M/P/T/M/Capitolo	Esercizio

Data 16/01/2019



Il Responsabile del servizio finanziario
Fto **Dott.ssa Anna Maria COMMISSO**

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line in data 15/01/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Fto Ali Gianfranco